

CV263 - SICILY BY CAR-SPESE GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE

Provvedimento n. 31662

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 agosto 2025;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTA la Parte III, Titolo I, del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, "Codice del consumo");

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie", adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015 (di seguito, "previgente Regolamento");

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa", adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356 (di seguito, "Regolamento");

VISTE le proprie delibere del 29 ottobre 2024, del 28 gennaio e del 20 maggio 2025 con le quali, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. La Società Sicily by Car S.p.A.¹ (di seguito anche "SbC", "Professionista" o "Società"; P.I. 00105050827), opera, tra l'altro, nel settore della prestazione di servizi di autonoleggio a breve termine senza conducente. La società, secondo il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, ha realizzato un fatturato pari a 135.336.145 euro e un M.O.L. pari a 27.483.711 euro².

2. Sig. [omissis]* in qualità di consumatore segnalante.

II. LE CLAUSOLE OGGETTO DI VALUTAZIONE

3. La clausola oggetto di istruttoria, come contestata nel provvedimento di avvio del procedimento, è contenuta nel documento contrattuale denominato "Condizioni Generali di Contratto", predisposto unilateralmente dal Professionista per la disciplina dell'attività di autonoleggio a breve termine senza conducente e rinvenibili sul sito *internet* aziendale <https://www.sicilybycar.it/>.³

4. Nello specifico, costituisce oggetto di valutazione, limitatamente ai rapporti contrattuali tra il Professionista e i consumatori, la clausola di seguito trascritta, come verificata d'ufficio il 10 luglio 2024⁴.

A) TERMINI E CONDIZIONI:

2. OBBLIGHI E FACOLTÀ DEL CLIENTE - 2.2 "Il Cliente si obbliga: [...] e) a procedere al pagamento di qualsiasi contravvenzione e/o pedaggi autostradali e/o biglietti di parcheggio in cui incorrerà durante il noleggio e a versare al Locatore, in caso di omesso tempestivo pagamento il corrispettivo (€ 50,00 più iva) per servizi aggiuntivi relativi alle multe, pedaggi, parcheggi e ogni sanzione o addebito comminati da autorità, enti, concessionari in relazione alla circolazione del veicolo; [...]".

5. La stessa clausola risulta riprodotta anche nel documento informativo denominato "Informazioni Generali di Noleggio", depositato dalla stessa società⁵.

B) INFORMAZIONI GENERALI DI NOLEGGIO:

- MULTE E MANCATI PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI "Saranno notificate al cliente tutte le contravvenzioni e infrazioni al Codice della Strada nonché i mancati pagamenti dei pedaggi autostradali e/o ticket parcheggi occorsi durante il periodo di noleggio. Inoltre, al cliente verrà richiesto il pagamento del corrispettivo di € 50,00 + IVA per

¹ [Il capitale sociale di Sicily by Car S.p.A. è quasi interamente detenuto dalla Dragotto Holding S.p.A.]

² [Cfr. all. 1 al doc. 87 dell'indice del fascicolo (prot. 43065).]

* [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

³ [Alla pagina <https://www.sicilybycar.it/it/termini-e-condizioni>.]

⁴ [Cfr. doc. 17 dell'indice del fascicolo (verbale di acquisizione agli atti del 26 luglio e unita documentazione).]

⁵ [Cfr. all. 2 al doc. 7 dell'indice del fascicolo (prot. 36687).]

servizi aggiuntivi relativi alle multe, pedaggi, parcheggi e ogni sanzione o addebito comminati da autorità, enti, concessionari in relazione alla circolazione del veicolo tale corrispettivo verrà pagato con addebito su carta di credito.”

6. La clausola complessivamente contestata, nella formulazione di cui sopra, presente già a partire dal 1° settembre 2022, è rimasta in vigore fino al 25 ottobre 2024, data di eliminazione della *fee* dalla documentazione contrattuale, in esecuzione dei capi provvisoriamente esecutivi della sentenza del Tribunale di Bolzano del 17 giugno 2024, n. 3485, nell’ambito della *class action* promossa da Movimento Consumatori.

7. Sulla base delle evidenze istruttorie, con il presente provvedimento si contesta la vessatorietà della clausola che prevede l’obbligo del contraente-locatario al pagamento di un importo forfetario (di seguito anche “*fee*”) per la gestione di ciascuna pratica correlata a una sanzione amministrativa relativa a un’infrazione stradale, oppure di altri addebiti per mancato pagamento di tariffe di parcheggio o pedaggio riconducibili al noleggiante, quale onere distinto e addizionale rispetto al corrispettivo del noleggio, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del Codice del consumo, in quanto tale da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, come di seguito argomentato.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

III.1. L’iter del procedimento

8. Sulla base di molteplici segnalazioni di consumatori⁶ e delle informazioni acquisite d’ufficio⁷, il 23 luglio 2024 è stato avviato il procedimento CV/263, nei confronti della società Sicily by Car S.p.A.⁸.

9. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stata formulata una richiesta di informazioni al professionista, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del previgente Regolamento⁹, al fine di acquisire elementi idonei a superare la presunzione di vessatorietà di cui all’articolo 33, commi 1 e 2 lettera *f*), del Codice del consumo. Il Professionista ha riscontrato tale richiesta in data 21 agosto 2024⁹.

10. Informata l’Autorità, ai sensi dell’articolo 23, comma 6, del previgente Regolamento, in data 1° agosto 2024 è stata disposta la consultazione di cui all’articolo 37-*bis*, comma 1, del Codice del consumo, tramite la pubblicazione per trenta giorni, sul sito istituzionale dell’Autorità (www.agcm.it), di un comunicato e della clausola contrattuale oggetto di contestazione. Nel corso di tale consultazione pubblica sono pervenuti i contributi di Adiconsum, Codacons e Aniasa (Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio della *Sharing mobility* e dell’Automotive *digital*)¹⁰.

11. A seguito dell’istanza di partecipazione, presentata in data 7 agosto 2024, il 6 settembre 2024 è stato ammesso a partecipare il Sig. [omissis]¹¹.

12. I rappresentanti della Società sono stati sentiti in audizione in data 16 ottobre 2024¹² e 19 febbraio 2025¹³.

13. In pari data sono state richieste ulteriori informazioni utili all’accertamento in corso¹⁴, fornite dalla società il successivo 3 aprile 2025¹⁵ contestualmente alla presentazione di una proposta di impegni¹⁶.

14. Nella sua adunanza del 20 maggio 2025, l’Autorità ha rigettato gli impegni proposti dal Professionista e il successivo 22 maggio 2025 ne ha dato comunicazione alle Parti¹⁷.

15. Il 13 giugno 2025, è stata comunicata alle Parti la conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Regolamento attraverso la comunicazione di contestazione degli addebiti¹⁸ ed è stato assegnato un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni scritte, da presentarsi al Collegio, e ulteriori dieci giorni per le repliche.

16. In data 14 luglio 2025, il Professionista ha trasmesso le proprie controdeduzioni¹⁹.

⁶ [Cfr. docc. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12 e 13 dell’indice del fascicolo (prott. 13343; 2347; 25916; 27719;34787; 52578; 55578; 55295; 57652; 60868).]

⁷ [Cfr. docc. 7, 8 e 17 dell’indice del fascicolo (prott. 36687; 38855 e verbale di acquisizione agli atti del 27 giugno 2024 e unita documentazione).]

⁸ [Cfr. doc. 16 dell’indice del fascicolo (prot.72424).]

⁹ [Cfr. doc. 23 dell’indice del fascicolo (prot. 79783).]

¹⁰ [Cfr. doc. 24 dell’indice del fascicolo (Verbale di acquisizione documentazione al fascicolo del 4 settembre 2024).]

¹¹ [Cfr. docc. 21; 25 e 26 dell’indice del fascicolo (prott. 77448; 83048; 83158).]

¹² [Cfr. docc. 35 e 64 dell’indice del fascicolo (prott. 93341 e 101960).]

¹³ [Cfr. docc. 69 e 71 dell’indice del fascicolo (prot. 9638 e verbale di audizione del 19 febbraio 2025).]

¹⁴ [Cfr. doc. 70 dell’indice del fascicolo (prot. 12243).]

¹⁵ [Cfr. doc. 81 dell’indice del fascicolo (prot. 24611).]

¹⁶ [Cfr. doc. 82 dell’indice del fascicolo (prot. 24612).]

¹⁷ [Cfr. doc. 86 dell’indice del fascicolo (prot. 39904).]

¹⁸ [Cfr. docc. 90 e 91 dell’indice del fascicolo (prott. 47296 e 47293).]

¹⁹ [Cfr. doc. 99 dell’indice del fascicolo (prot. 57189).]

III.2. Il quadro normativo di riferimento

17. La normativa di riferimento del settore dell'autonoleggio senza conducente è stata sostanzialmente innovata dalla legge 9 novembre 2021, n. 156²⁰. In particolare, per quanto d'interesse ai fini del presente procedimento, la citata legge ha modificato l'articolo 196 del Codice della Strada (di seguito anche "CdS") introducendo un'espressa eccezione al "Principio di solidarietà", prevedendo che nei casi di cui all'articolo 84 CdS - locazione senza conducente - "*il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l'autore della violazione*".

18. Pertanto, l'attuale formulazione dell'articolo 196 del CdS esclude il generale vincolo di solidarietà tra proprietario della vettura e conducente per le infrazioni alle norme del CdS, nei casi di cui all'articolo 84 CdS (locazione senza conducente). In tale ultima ipotesi, infatti, la novella legislativa individua solo il locatario e l'effettivo conducente come soggetti responsabili in solido al pagamento della sanzione amministrativa. Di conseguenza, in caso di violazioni punibili con sanzione amministrativa pecuniaria accertata nel corso del periodo di noleggio, il Professionista-locatore non è più responsabile in solido con il cliente-locatario per il pagamento delle stesse.

19. Alla luce dell'attuale disposizione, quindi, il Professionista, a fronte di multe comminate al locatario del veicolo, rimane onerato solamente della comunicazione all'Ente accertatore delle generalità del cliente, affinché il verbale dell'infrazione possa essere rinotificato a quest'ultimo e il professionista esonerato da ogni responsabilità.

III.3. Le evidenze acquisite

20. Dalla documentazione in atti²¹ sono emerse le seguenti risultanze.

21. Nello specifico caso di infrazioni al Codice della Strada, mancati pagamenti di parcheggi e pedaggi, riconducibili a un veicolo oggetto di contratto di noleggio senza conducente, accertate e notificate al professionista-locatore dall'Ente competente, la clausola complessivamente contestata impone al consumatore-locatario il pagamento di un importo distinto e addizionale rispetto al corrispettivo del noleggio, che il professionista acquisisce in via immediata, a seguito del ricevimento del verbale da parte dell'Ente, tramite addebito diretto su carta di credito.

22. La clausola contestata prevede un onere pari a 50 euro più IVA, addebitato da SbC direttamente sulla carta di credito del cliente, a titolo di "servizio aggiuntivo" al cliente per la gestione delle sanzioni amministrative discendenti da infrazioni stradali elevate durante il periodo di noleggio.

23. Secondo quanto dichiarato, a seguito della pronuncia del Tribunale di Bolzano del 17 giugno 2024, n. 3485, a far data dal 25 ottobre 2024, SbC è stata costretta a eliminare la clausola dalla propria documentazione contrattuale.

24. Secondo quanto rappresentato dal Professionista²², l'attività di gestione amministrativa delle pratiche connesse alle sanzioni elevate durante il periodo di noleggio è in parte esternalizzata a una società terza, la A&C Broker S.r.l., e in parte affidate al personale interno di diverse unità della stessa SbC.

25. Nello specifico A&C Broker S.r.l. si occupa:

- a) della protocollazione e accertamento della tempestività della notifica della sanzione;
- b) dell'individuazione del Cliente SbC locatario dell'autoveicolo al momento dell'infrazione contestata;
- c) della comunicazione dei dati anagrafici e identificativi del Cliente all'Autorità/Ente che ha elevato la multa/sanzione, al fine della rinotifica;
- d) della comunicazione al Cliente della notifica ricevuta dalla SbC e dell'invio dei suoi dati all'Autorità/Ente, con contestuale preavviso dell'addebito di € 50 per la gestione pratica;
- e) della gestione dei rapporti con le Autorità che elevano le multe o emanano atti impositivi, anche proponendo istanze e ricorsi;
- f) del supporto, anche attraverso l'elaborazione di documenti, all'attività dei legali esterni della SbC che gestiscono il contenzioso.

26. Personale interno di SbC è, invece, preposto alle interlocuzioni con Enti, Autorità e clienti, alla gestione dei contenziosi e al recupero crediti. Nel dettaglio:

- a) [1-5] unità dell'ufficio Customer Service e [1-5] unità del *Call Center* gestiscono le comunicazioni con i Clienti e i *broker* aventi a oggetto richieste di chiarimenti in merito alle sanzioni comminate da Autorità ed Enti; alle rinotifiche richieste dall'ufficio Multe SbC e ai tempi e alle modalità per procedere al pagamento delle sanzioni; richieste di invio di documentazione inerente al noleggio e all'applicazione del corrispettivo di € 50, laddove il Cliente non avesse ricevuto il preavviso di addebito inviato dalla Sicily by Car; istanze di rimborso del corrispettivo di € 50; richieste di assistenza a Clienti stranieri per interloquire con le Autorità che hanno elevato il verbale; eventuali reclami;
- b) [1-5] unità della sede legale della Sicily by Car S.p.A. di Bolzano per la gestione delle sanzioni amministrative notificate e l'invio a mezzo posta alla sede amministrativa sita a Carini (PA), oltre a svolgere anche attività di *call center* per le richieste dei clienti di chiarimenti/reclami relativi all'addebito della fee;

²⁰ [Legge di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121, recante "disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali" (c.d. "D.L. Infrastrutture").]

²¹ [Cfr., in particolare, i seguenti documenti dell'indice del fascicolo e relativi allegati: 7; 8; 23; 35; 64, 69; 71 e 81 (prott. 36687; 38855; 79783; 93341; 101960; 9638; verbale di audizione del 19 febbraio 2025 e 24611).]

²² [Cfr. i documenti dell'indice del fascicolo nn. 18; 19; 20 e 21 (prott. 20618; 22999; 23480; 25236).]

- c) [1-5] unità dell'ufficio Contenzioso gestiscono i casi in cui i clienti contestano tramite il circuito delle carte di credito l'addebito del corrispettivo di € 50, curando le comunicazioni e tutti gli adempimenti necessari per dimostrare la correttezza degli addebiti eseguiti;
- d) [1-5] unità dell'ufficio Recupero Crediti sono preposte al recupero diretto del credito nei confronti dei Clienti, nel caso in cui non sia stato possibile procedere all'addebito del corrispettivo sulla carta di credito da essi fornita a inizio noleggio;
- e) [1-5] unità dell'ufficio Amministrazione curano l'emissione delle note di credito su richiesta dell'ufficio Contenzioso, in caso di annullamento della sanzione da parte dell'Autorità, oppure nei casi di restituzione dell'addebito al Cliente che dimostri di avere provveduto al pagamento della multa prima che il relativo verbale fosse notificato alla Società oltre a provvedere al pagamento delle multe/sanzioni per le quali non è prevista la rinotifica al Cliente;
- f) [1-5] unità dell'ufficio Legale interno alla società per il supporto giuridico al *Customer Service* nella gestione dei reclami e agli altri uffici coinvolti nella gestione delle pratiche relative a multe/sanzioni; per la corrispondenza con avvocati che chiedono chiarimenti o formulano contestazioni in merito alla gestione delle multe; per il raccordo tra l'ufficio Multe e i legali esterni incaricati della gestione del contenzioso giudiziale inerente alle sanzioni amministrative;
- g) [1-5] unità dell'Amministrazione per la gestione dei rapporti con le Case Automobilistiche proprietarie degli autoveicoli multati, facenti parte del parco auto della SbC in forza di contratti di noleggio a lungo termine per uso commerciale, che addebiterebbero a SbC, a propria volta, un onere per la gestione delle sanzioni amministrative alle stesse notificate, nel caso di pagamento diretto di sanzioni non rinotificabili.

27. Il Professionista ha dichiarato²³, quindi, di sostenere oneri discendenti dalle suindicate attività di gestione delle sanzioni amministrative, rientranti nelle seguenti categorie:

1. costo del personale amministrativo direttamente impiegato in attività di gestione delle sanzioni amministrative in esame (nella misura del 40% sul monte ore totale del personale amministrativo) che ammontano a euro [500.000-1.000.000] per l'anno 2023 ed euro [500.000-1.000.000] per l'anno 2024²⁴;
2. costi di esternalizzazione alla società A&C Broker a cui è affidato il servizio di gestione multe che ammontano ad euro [500.000-1.000.000] per l'anno 2023 ed euro [500.000-1.000.000] per l'anno 2024²⁵;
3. costi ordinari e straordinari di manutenzione del *software* gestionale "multe" che ammontano ad euro [10.000-30.000] per l'anno 2023 ed euro [30.000-50.000] per l'anno 2024²⁶;
4. spese legali per contenziosi relativi alle sanzioni amministrative che ammontano a euro [100.000-150.000] per l'anno 2023 ed euro [200.000-300.000] per l'anno 2024²⁷;
5. importi per le multe direttamente pagate da Sicily che ammontano a euro [30.000-50.000] per l'anno 2023 ed euro [30.000-50.000] per l'anno 2024²⁸;
6. importi versati alle case automobilistiche proprietarie di vetture concesse in *leasing* a Sicily per l'attività di autonoleggio, per la gestione delle multe ricevute da tali compagnie e per gli eventuali pagamenti diretti in ipotesi di sanzioni che ammontano a euro [100.000-150.000] per l'anno 2023 ed euro [30.000-50.000] per l'anno 2024²⁹;
7. quota parte degli ammortamenti di arredi, pc, canoni di locazione locali, leasing stampanti e *fax*, consumi elettrici, idrici, telefono, rete dati, imputabile all'attività di gestione multe che ammontano a euro [50.000-100.000] per l'anno 2023 ed euro [50.000-100.000] per l'anno 2024³⁰.

III.4. La consultazione pubblica

28. Codacons e Adiconsum hanno sostenuto la natura vessatoria della *fee* contestata a SbC, sopravvissuta alla modifica dell'articolo 196 del CdS e che a oggi non ha più nessuna *ratio* giustificatrice. Infatti, le due associazioni ritengono che, a seguito della novella, l'unica attività rilevante a cui la società di autonoleggio è tenuta a seguito della notifica di un verbale per infrazioni stradali sia la comunicazione dei dati del cliente all'Autorità competente, che si inserisce nella gestione tipica svolta dal professionista.

Peraltro, la trasmissione dei dati del cliente all'Ente accertatore non è svolta a vantaggio del consumatore, ma dell'Ente accertatore.

29. Di contro, Aniasa ha sostenuto la legittimità della *fee* in base all'opposta tesi secondo cui la gestione delle sanzioni amministrative connesse alle infrazioni stradali sarebbe attività distinta da quella tipica del servizio di autonoleggio, poiché ulteriore e solo eventuale.

²³ [Cfr. r. doc. 81 dell'indice del fascicolo (prot. 24611).]

²⁴ [Euro [150.000-200.000] per il periodo settembre - dicembre 2022.]

²⁵ [Euro [200.000-300.000] per il periodo settembre - dicembre 2022.]

²⁶ [Euro [1.000-10.000] per il periodo settembre - dicembre 2022.]

²⁷ [Euro [50.000-100.000] per il periodo settembre - dicembre 2022.]

²⁸ [Euro [10.000-30.000] per il periodo settembre - dicembre 2022.]

²⁹ [Euro [30.000-50.000] per il periodo settembre - dicembre 2022.]

³⁰ [Euro [10.000-30.000] per il periodo settembre - dicembre 2022.]

Sul piano economico-industriale, la mole dei verbali sembrerebbe particolarmente elevata e complessa da gestire, in ragione delle varie modalità di notifica dei diversi Enti e dell'indisponibilità a ricevere le richieste di rinotifica al cliente mediante semplice comunicazione scritta.

Inoltre, gli Enti accertatori continuerebbero a indirizzare ai professionisti le richieste di pagamento dei verbali e delle conseguenti cartelle esattoriali, nonostante la modifica normativa in tema di responsabilità.

Infine, la *fee* contestata sarebbe in linea con gli *standard* contrattuali applicati a livello internazionale.

IV. LE ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE DEL PROFESSIONISTA

30. Preliminarmente, SbC ha rilevato che la clausola contestata è stata già oggetto di accertamento di vessatorietà in seguito al procedimento CV232 - *Sicily By Car - Spese gestione pratiche amministrative*, conclusosi con il provvedimento n. 30177/2022³¹. Quest'ultima è stata in seguito annullata dal Consiglio di Stato per carenza istruttoria³².

31. Nel merito, il Professionista ha affermato che l'attività di gestione delle sanzioni amministrative non rientra nell'attività tipica del servizio di autonoleggio, ma integra un'attività ulteriore discendente dalla notifica di un verbale amministrativo dovuto alla condotta posta in essere dal cliente nella conduzione del veicolo noleggiato.

32. Tale attività, peraltro, è particolarmente complessa e onerosa. Essa si sostanzia, infatti, in *"una serie di prestazioni, richiedenti adeguate professionalità e comportanti un significativo aggravio gestionale ed economico per l'impresa"*³³.

33. Il corrispettivo richiesto a titolo di *fee*, avrebbe quindi la funzione di coprire i maggiori costi generati dalla predetta attività, che il professionista dichiara avente natura di corrispettivo per un servizio aggiuntivo reso a favore del cliente, essendo proprio il cliente il sostanziale beneficiario finale dell'attività di gestione delle sanzioni amministrative.

34. SbC ha sostenuto che trattandosi del prezzo di un servizio e non di una penale, non può essere operato alcun vaglio circa la proporzionalità del *quantum* richiesto. Inoltre, reputa legittimo l'addebito diretto sulla carta di credito del cliente, dal momento che ciò avviene in forza della pre-autorizzazione sottoscritta dallo stesso cliente in fase di stipula del contratto (c.d. *Delayed Charge*).

35. SbC ha chiarito, inoltre, che, nonostante sia stato ormai testualmente eliminato ogni vincolo di solidarietà tra la società di autonoleggio e il conducente, con la citata novella dell'articolo 196 del CdS, i costi sopportati dalla società, in realtà, non sarebbero sostanzialmente variati. Ciò è dovuto a un problema sistemico derivante dalle pretese degli Enti accertatori che continuano a richiedere il pagamento alle società di autonoleggio, considerandole ancora solidalmente responsabili con il conducente del veicolo, specialmente nelle ipotesi in cui il servizio di autonoleggio sia reso con vetture non di proprietà, ma utilizzate in forza di un contratto di *leasing* (c.d. *rent to rent*)³⁴, come dimostrano le molteplici ordinanze di ingiunzione emanate dal Prefetto del Comune di Milano³⁵.

V. CONTRODEDUZIONI DELLA PARTE ALLA COMUNICAZIONE DI CONTESTAZIONE DEGLI ADEBITI

36. SbC ha ribadito l'illegittimità del procedimento, ritenuto una mera duplicazione del precedente accertamento CV263. Ad avviso del Professionista, l'odierna istruttoria non potrebbe neppure essere legittimata dalla riedizione del potere dell'Autorità in forza dell'annullamento giurisdizionale del citato provvedimento n. 30177/2022 dal momento che essa è stata avviata ben prima della sentenza del Consiglio di Stato del dicembre 2024. Pertanto, l'illegittimità dell'avvio del procedimento non sarebbe sanabile e qualunque provvedimento eventualmente adottato a sua definizione sarebbe frutto di eccesso di potere.

37. Peraltro, la clausola contestata non è più in vigore dallo scorso 25 ottobre 2024, essendo stata espunta dalla documentazione contrattuale a seguito della citata pronuncia del Tribunale di Bolzano.

38. La società ha sottolineato che a seguito dell'intervento del Consiglio di Stato all'Autorità sarebbe, al più, consentito compiere una valutazione sulla manifesta eccessività dell'onere contestato, avendo riguardo *"all'interesse che il creditore aveva all'adempimento"*, ai sensi dell'articolo 1384 c.c.. Tale interesse, ha evidenziato SbC, non si esaurisce nell'evitare le maggiori spese di gestione delle sanzioni amministrative, ma include anche l'interesse della società a impedire utilizzi abusivi dei propri veicoli e a contenere il rischio che il professionista sia colpito da provvedimenti che possano precludere il futuro godimento delle proprie vetture (ad esempio, in caso di sequestri o di altri vincoli amministrativi).

39. SbC ha precisato, inoltre, che il novellato articolo 196 del CdS non ha fatto venir meno l'obbligo di comunicazione dei dati del cliente all'Ente accertatore, attività che impone di predisporre specifici processi di gestione, che generano costi non trascurabili, non rientranti nell'attività tipica del professionista.

³¹ [Cfr. docc. 23 e 81 dell'indice del fascicolo (prott. 79783 e 24611).]

³² [Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza dell'11 dicembre 2024, n. 10001.]

³³ [Cfr. doc. 23 dell'indice del fascicolo (prot. 79783).]

³⁴ [Cfr. doc. 71 dell'indice del fascicolo (verbale di audizione del 19 febbraio 2025).]

³⁵ [Cfr. all. 2 al doc. 87 dell'indice del fascicolo (prot. 43065).]

40. Il Professionista ha anche ribadito che l'onere contestato è addebitato al cliente quale corrispettivo per un servizio aggiuntivo svolto a vantaggio del cliente.

41. Inoltre, SbC ha sostenuto la legittimità e la proporzionalità della *fee* contestata anche alla luce degli importi richiesti da alcune società a cui è affidato il servizio di notifica delle sanzioni amministrative per conto dei Comuni (come nel caso del Comune di Firenze che addebita al trasgressore importi che variano da 23 euro fino a 85 euro a titolo di spese procedurali, spese di sollecito e recupero crediti).

42. Infine, il professionista ha rimarcato come altre Autorità europee preposte all'applicazione delle norme in materia di tutela dei consumatori hanno ritenuto legittima la clausola in questa sede contestata.

VI. VALUTAZIONI

43. In *primis*, in ordine all'eccezione preliminare mossa da SbC circa l'illegittimità del procedimento, si rileva che l'odierno accertamento prende in considerazione un periodo diverso da quello coperto dal procedimento CV232. Peraltro, rispetto al provvedimento n. 30177/2022, i poteri sui quali si fonda l'attuale accertamento sono nuovi e diversi, di natura anche sanzionatoria e inibitoria, come conferiti dalla legge n. 238/2021.

44. Nel merito e in via generale, giova osservare che il sistema di tutela del consumatore in materia di clausole vessatorie contenuto negli articoli 33 e seguenti del Codice del consumo è fondato sul presupposto che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista, per quanto riguarda sia il potere negoziale che il livello di informazione, che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal Professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse. Pertanto, il citato plesso normativo è finalizzato ad apprestare tutela alla parte generalmente dotata di minore forza contrattuale.

45. Nel particolare caso di specie, la clausola complessivamente descritta nella precedente sezione II del presente provvedimento risulta vessatoria ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice del consumo, in quanto tale da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. I profili di vessatorietà rilevati con riferimento alla clausola in esame, complessivamente considerata, sembrano permanere anche a fronte della sua interpretazione alla luce della lettura dell'intero contratto per adesione in cui è inserita.

46. Infatti, in caso di infrazione stradale - violazione del Codice della Strada e/o omesso pagamento di pedaggio/parcheggio - riconducibile a un veicolo oggetto di contratto di autonoleggio senza conducente, accertata e notificata al professionista dall'Ente accertatore, la clausola in esame impone al cliente-consumatore il pagamento di un importo distinto e addizionale rispetto al corrispettivo del noleggio, che il Professionista acquisisce mediante addebito diretto sulla carta di credito del cliente per la gestione amministrativa della (singola) "pratica" nella misura ivi indicata pari a 50 euro più IVA.

47. Ad avviso del Professionista, questa somma rappresenterebbe il corrispettivo di un servizio aggiuntivo reso al cliente, che in quanto tale si sottrae al vaglio di vessatorietà ex articolo 34, comma 2, del Codice del consumo. La tesi è, con ogni evidenza, priva di pregio: infatti, poiché è pacifico che l'utente non sia messo in condizione di scegliere se acquistare o meno il servizio asseritamente reso, la richiesta di un corrispettivo si porrebbe *ipso facto* in contrasto con l'articolo 26, comma 1) lettera f), del Codice del consumo, che qualifica come pratica in ogni caso aggressiva la condotta del professionista che esiga il pagamento immediato o differito di servizi non richiesti. In tale ottica, la clausola si presenta in ogni caso illegittima.

48. Detta *fee*, a prescindere dalla qualificazione giuridica di corrispettivo o penale, applicata in maniera automatica e generalizzata a fronte di una qualunque notifica di sanzione amministrativa per infrazioni stradali, risulta del tutto ingiustificata a fronte dell'attività di gestione che il professionista è chiamato a svolgere dalla normativa vigente, alla luce della mancata dimostrazione del danno subito dalla Società a seguito della notifica.

49. Come anticipato, infatti, a far data dal 10 novembre 2021 è ordinariamente escluso il vincolo solidale delle imprese di autonoleggio al pagamento delle sanzioni per le infrazioni imputabili ai noleggianti e quindi, il locatore non è più tenuto in solido con il cliente-locatario al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie accertate nel corso del periodo di noleggio, ma rimane onerato solamente della comunicazione all'Ente accertatore delle generalità del cliente, affinché il verbale dell'infrazione possa essere rinotificato a quest'ultimo e il professionista esonerato da ogni responsabilità.

50. L'asserita prassi che vedrebbe gli Enti accertatori perseguire ancora le società di autonoleggio in assenza di un vincolo di solidarietà con il cliente locatario appare integrare una disfunzione di sistema - come qualificata anche dal professionista - non idonea a giustificare il ribaltamento sul consumatore dei costi che ne discendono. Le spese sostenute dai professionisti del settore per l'impugnativa di verbali e cartelle esattoriali in carenza di legittimazione passiva, proprio in quanto disfunzionali potrebbero concorrere alla determinazione del prezzo del servizio di autonoleggio.

51. In relazione alle citate ipotesi di *rent to rent*, si sottolinea che la *ratio* della deroga al principio di solidarietà di cui all'articolo 196, comma 1, del CdS per le fattispecie disciplinate dall'articolo 84 - locazione senza conducente -, appare quella di manlevare le società che svolgono servizio di locazione senza conducente, indipendentemente dal titolo di proprietà sul veicolo. Risulta, quindi, irrilevante la circostanza che le imprese di locazione siano o meno proprietarie delle vetture noleggiate: l'inciso "*in vece del proprietario*" non esclude le società operanti con vetture di proprietà di

terzi, essendo il termine "proprietario" utilizzato attecnicamente. Del resto, lo stesso articolo 196 al primo capoverso del comma 1 equipara il proprietario all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria. Identica impostazione è presente in seno alla circolare 300/2018 del Ministero dell'Interno che assimila le imprese operanti con vetture proprie a quelle operanti con vetture in *leasing*, sul presupposto che "il veicolo in *leasing*, anche se formalmente non intestato all'impresa che lo loca, è comunque da questa detenuto con l'esercizio di tutti i poteri del proprietario, in ragione della peculiare natura giuridica del *leasing*".

52. In altri termini, quindi, a fronte della notifica/comunicazione di una sanzione amministrativa, le uniche attività a cui attualmente il professionista è tenuto in base alla normativa vigente si sostanziano:

(i) nel reperimento dei dati anagrafici e identificativi del noleggiante a cui è imputabile l'infrazione oggetto della sanzione notificata, all'interno del proprio *database* clienti;

(ii) nel trasferimento dei predetti dati all'Ente/Soggetto accertatore al fine di consentire la corretta ri-notifica della sanzione.

53. Contrariamente a quanto sostenuto da SbC, la comunicazione dei dati del cliente assolve principalmente la funzione di fornire all'Ente accertatore i dati del locatario ai fini della rinotifica in un'ottica di leale collaborazione con l'Autorità amministrativa e, quindi, di conseguenza, a esonerare la società di autonoleggio dal vincolo di solidarietà con il conducente del veicolo che ha commesso l'infrazione. Peraltro, il rispetto di tale onere risponde al normale canone di diligenza professionale che può essere richiesto ai professionisti del settore.

È evidente, quindi, che tale attività sia svolta a favore dell'Ente accertatore nonché nell'interesse del professionista, e non a vantaggio diretto del consumatore, come invece sostenuto dalla Parte.

54. Il lungo elenco di attività fornito dal Professionista - dal quale discendono i costi che giustificherebbero la *fee* - contiene numerosi adempimenti non richiesti dalla normativa e certamente non svolti nell'interesse del consumatore³⁶.

55. Si consideri, infatti, che il cliente non beneficia in alcun modo della comunicazione del verbale di accertamento inviatogli dal professionista, non potendo procedere né al pagamento, né alla contestazione della contravvenzione in assenza della formale notifica dell'Ente accertatore. Allo stesso modo, buona parte delle attività dichiarate (solleciti di pagamento, emissioni di fattura, attività di *customer care* sulle modalità di pagamento della *fee*, chiarimenti in merito agli addebiti, storni delle *fee*, ecc.) nasce proprio dall'addebito della *fee* di cui si contesta la legittimità, ed è del tutto estranea alla notifica della sanzione amministrativa in sé.

56. Come anche osservato dagli intervenienti alla consultazione pubblica, l'attività di gestione dei dati dei clienti ai fini della trasmissione agli Enti accertatori - unico adempimento cui il professionista è tenuto - è da ricomprendersi nella più generale attività di gestione dei dati svolta per l'espletamento del servizio di autonoleggio, ovvero l'attività tipica del professionista.

Lo svolgimento di tali attività per la gestione delle sanzioni amministrative non comporta cambiamenti dell'organizzazione aziendale, dal momento che il trattamento dei dati degli utilizzatori dei veicoli è indispensabile allo svolgimento dello stesso servizio di autonoleggio:

- a fini fiscali,

- a garanzia della società rispetto alle condotte assunte dai clienti durante il periodo di noleggio, dalle quali può discendere responsabilità civile, penale e amministrativa,

- quale adempimento rispondente al normale canone di diligenza professionale.

57. Pertanto la raccolta e la comunicazione dei dati del cliente agli Enti accertatori e i relativi costi non giustificano l'addebito al cliente di un onere distinto e aggiuntivo rispetto al prezzo del servizio di autonoleggio. Inoltre, in base alle evidenze raccolte, attraverso l'addebito della *fee* il Professionista ribalta sul consumatore ulteriori costi relativi ad attività non necessarie e non correlate alla gestione delle sanzioni, in violazione del canone di buona fede che dovrebbe ispirare le parti in ogni momento del rapporto contrattuale.

58. Infatti, molte delle voci di costo sopra indicate appaiono del tutto estranee rispetto all'attività di trasmissione dei dati all'Ente accertatore. A titolo esemplificativo non appaiono connessi a tali adempimenti:

i) i costi per il pagamento di multe non pagate dai clienti, stante l'assenza di un vincolo di solidarietà tra il Professionista e il conducente del veicolo, ex articolo 196 CdS;

ii) i costi per il pagamento di cartelle esattoriali e per la gestione dei contenziosi pendenti evidentemente riconducibili a pregresse infrazioni poste in essere da clienti prima della riforma dell'articolo 196 CdS;

iii) gli importi versati alle case automobilistiche proprietarie di vetture concesse in *leasing* a SbC, per la gestione delle multe ricevute da tali compagnie e per gli eventuali pagamenti diretti delle sanzioni, evitabili attraverso l'assolvimento, da parte del proprietario del veicolo, degli obblighi di intestazione temporanea introdotti dall'articolo 94, comma 4-*bis*, del CdS³⁷.

³⁶ [In particolare, la verifica di tempestività della notifica, la proposizione di ricorsi e impugnative, la comunicazione della notifica di un verbale di cui supra sezione II.]

³⁷ [In modo da consentire all'Ente accertatore di notificare le sanzioni amministrative direttamente all'effettivo utilizzatore del veicolo (ossia, SbC per l'erogazione del servizio di autonoleggio a breve termine senza conducente), identificandolo tramite la carta di circolazione.]

59. Vale, inoltre, evidenziare che la *fee* in questione viene addebitata unilateralmente dal Professionista sulla carta di credito del consumatore locatario, a fronte della mera notifica del verbale alla società, ancor prima della rinotifica dell'Ente al cliente e senza nessuna certezza circa la legittimità della pretesa sanzionatoria.

60. Alla luce delle considerazioni svolte la clausola appare idonea a determinare "a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto" a prescindere dal valore della *fee* addebitata.

61. Peraltro, anche procedendo *ad abundantiam* a un'analisi della proporzionalità dell'importo richiesto in relazione ai costi dichiarati dalla società, tale importo risulterebbe comunque non giustificato in base ai costi effettivamente imputabili alle attività direttamente connesse alla gestione delle sanzioni amministrative e correttamente documentati dalla società.

62. Infatti, i costi addizionali specifici che a tutto concedere potrebbero essere considerati connessi allo svolgimento delle attività amministrative di gestione delle pratiche in esame sono: a) i costi per il personale amministrativo interno dedicato in modo stabile a tale attività; b) i costi vivi relativi a *software* gestionali o materiali, funzionali allo svolgimento della stessa attività; c) la quota di ammortamento dei costi fissi (locali, materiali, consumi) attribuibile all'attività in esame, d) i costi derivanti dal contratto di esternalizzazione delle attività di ricerca e trasferimento dei dati dei clienti.

63. Tanto premesso, sulla base dei dati dichiarati dal Professionista per il 2024³⁸, si determina un costo unitario di gestione di ogni pratica pari a [20-25] euro. Raffrontando tale costo con l'importo della *fee* contestato (50 euro più IVA), si otterrebbe per differenza uno scarto percentuale indicativo della sproporzione fra importo richiesto e costi sostenuti, pari al [100-150]%. L'importo della *fee* contestata appare pertanto manifestamente esorbitante rispetto ai costi asseritamente sopportati dal Professionista per le attività direttamente correlate alla gestione delle sanzioni amministrative.

64. Si noti, a tale riguardo, che una valutazione della proporzionalità dell'importo della penale ancorata ai costi effettivamente sostenuti dall'impresa per la gestione della pratica, risulta nelle circostanze del caso di specie particolarmente favorevole per il professionista. Infatti, nella misura in cui tali costi rimangono sottratti a uno scrutinio di efficienza, questa metodologia nei fatti consente alle imprese che adottano modelli organizzativi più onerosi e inefficienti di applicare clausole penali di importo particolarmente elevato, in danno dei consumatori.

Qualora si consenta alle imprese di traslare per intero sui consumatori i maggiori costi derivanti dalle proprie inefficienze produttive (le c.d. *x-inefficiencies*), si elide infatti lo stimolo a migliorare l'impiego delle risorse e si perpetua un sistema di gestione delle sanzioni amministrative che risulta insoddisfacente per l'utenza dei servizi di autonoleggio.

In un contesto nel quale i consumatori non sono effettivamente in condizione di comparare l'importo delle penali applicate dagli operatori prima della conclusione del contratto e tendono comprensibilmente ad appuntare la propria attenzione sul prezzo e le altre caratteristiche del servizio, le descritte inefficienze non possono neppure essere eliminate dal processo concorrenziale, in quanto la "qualità" delle clausole penali non costituisce una leva del confronto competitivo tra le imprese.

Infatti, solo qualora i costi asseritamente sostenuti per la notifica dei verbali confluissero nella formazione del prezzo del servizio di autonoleggio - che il consumatore conosce e compara prima della conclusione del contratto - la società sarebbe davvero incentivata a efficientarne la gestione.

65. Ancora, il *benchmark* proposto dalla parte e relativo agli oneri amministrativi addebitati dai Comuni in sede di notifica di sanzioni amministrative appare improprio. Invero, l'attività svolta da tali soggetti è qualitativamente non assimilabile a quella svolta dal professionista ai fini della comunicazione dei dati del cliente all'Ente accertatore.

66. Altrettanto improprio appare il riferimento - peraltro, vago e non preciso - alla posizione assunta da altre Autorità preposte alla tutela dei consumatori in altri Paesi dell'Unione Europea. A tale riguardo, si rileva innanzitutto la specificità dell'ordinamento nazionale che - eliminando la responsabilità solidale dell'impresa di noleggio per le infrazioni del Codice della Strada commesse dal conducente - ha rimosso l'esigenza di prevedere una clausola penale di applicazione generalizzata, come sopra ampiamente argomentato. Inoltre, atteso che la proporzionalità dell'importo della penale andrebbe *in thesi* apprezzato rispetto ai costi sostenuti dal predisponente, l'argomento del professionista si fonda in ultima analisi su una indimostrata - e del tutto improbabile - corrispondenza dei costi di gestione delle pratiche nei diversi Paesi dell'UE - pur a fronte di macroscopiche divergenze nel quadro giuridico rilevante e nel costo del lavoro. Infine, si ribadisce che nel nostro ordinamento giuridico la clausola in questione è stata già ritenuta vessatoria dal giudice civile, cui in ultima analisi compete tale valutazione.

67. Da tutto quanto premesso, discende che la previsione di un emolumento aggiuntivo - pari 50 euro più IVA - per ciascuna pratica amministrativa - peraltro addebitato in modo automatico sulla carta di credito del cliente - risulta del tutto ingiustificata e tale da determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di noleggio, in violazione dell'articolo 33, comma 1, del Codice del consumo.

³⁸ [Si prendono come base i costi dichiarati con riferimento all'ultimo anno di esercizio (2024).]

VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

68. Ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del Codice del consumo, così come richiamato dall'articolo 37-*bis* del Codice del consumo, l'Autorità, con il provvedimento che accerta la violazione della disciplina delle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione e anche delle condizioni economiche e patrimoniali del Professionista.

69. Ai fini della quantificazione della sanzione si osserva che l'articolo 27, comma 9, del Codice del consumo si applica alle fattispecie di cui all'articolo 33 del medesimo Codice a partire dal 1° febbraio 2022 e che le violazioni in esame sono risultate in essere già al 2 aprile 2023, data di entrata in vigore della novella al Codice del consumo di cui al D.lgs. 7 marzo 2023, n. 26, applicandosi pertanto al caso di specie i limiti edittali da questo previsti.

70. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, ove appropriato, dei criteri indicati al comma 2-*ter* dell'articolo 37-*bis* e, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/1981, in virtù del richiamo previsto all'articolo 37-*bis*, comma 2-*quater*, del Codice del consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

71. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, nella fattispecie in esame: i) della dimensione economica del Professionista (i cui ricavi al 31 dicembre 2024 sono stati pari a 135.336.145 euro e dell'appartenenza al Gruppo facente capo a Dragotto Holding S.p.A., il cui fatturato complessivo nel 2023³⁹ è stato pari a 137.016.478 euro); ii) dell'importo della *fee* contenuta nella clausola e dei ricavi specifici realizzati dal professionista; iii) del carattere automatico dell'addebito in esame sulla carta di credito del cliente in base alla pre-autorizzazione richiesta dal Professionista all'atto della sottoscrizione del contratto di noleggio; iv) dell'idoneità a coinvolgere un ampio numero di consumatori (potenzialmente tutti i clienti del professionista).

72. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la clausola complessivamente descritta *sub* par. II, del presente provvedimento, è stata adottata quantomeno a partire dal 1° settembre 2022 fino al 25 ottobre 2024 e oggi non più vigente.

73. Pertanto, sulla base delle considerazioni che precedono, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Sicily by Car nella misura di 8.000.000 di euro.

RITENUTO, sulla base delle considerazioni suesposte, che la clausola complessivamente descritta al punto II, *sub* lettere A) e B) del presente provvedimento è vessatoria ai sensi dell'articolo 33 comma 1 del Codice del consumo in quanto tale da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto;

RITENUTO che, ai sensi dell'articolo 37-*bis*, comma 2, del Codice del consumo e dell'articolo 19, comma 1, del Regolamento, è dovuta la pubblicazione di un estratto del presente provvedimento per informare compiutamente i consumatori della vessatorietà delle clausole oggetto della presente valutazione sul sito dell'Autorità e di Sicily by Car S.p.A;

RITENUTO congruo che la durata della predetta pubblicazione sia pari a dieci giorni consecutivi e che non sussistono particolari elementi di fatto e di diritto per disporre ulteriori misure di informazione dei consumatori;

DELIBERA

a) che la clausola complessivamente descritta al punto II, *sub* lettere A), B), del presente provvedimento è vessatoria, ai sensi dell'articolo 33, del Codice del consumo, e ne vieta l'utilizzo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;

b) di irrogare alla società Sicily by Car S.p.A, in relazione alla violazione di cui al punto II lett. A), B), una sanzione amministrativa pecuniaria di 8.000.000 € (otto milioni di euro);

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge

³⁹ [Ultimo bilancio pubblicato.]

n. 689/1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

DISPONE

a) che la società Sicily by Car S.p.A. pubblichi, a sua cura e spese, un estratto del provvedimento ai sensi dell'articolo 37-bis del Codice del consumo e dell'articolo 19, comma 1, del Regolamento, secondo le seguenti modalità:

- 1) il testo dell'estratto del provvedimento è quello riportato nell'allegato al presente provvedimento;
- 2) il testo dell'estratto del provvedimento dovrà essere pubblicato per dieci giorni consecutivi nella *home page* del sito www.sicilybycar.it con adeguata evidenza grafica, entro venti giorni dalla comunicazione dell'adozione del presente provvedimento;

b) che la pubblicazione del testo dell'estratto del provvedimento dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'Autorità della data in cui la stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall'invio all'Autorità di una copia del predetto estratto così come pubblicata sulle predette pagine del sito www.sicilybycar.it;

c) la pubblicazione dovrà ricalcare *in toto* impostazione, struttura e aspetto dell'estratto allegato al presente provvedimento; le modalità di scrittura, di stampa e di diffusione non dovranno essere tali da vanificare gli effetti della pubblicazione; in particolare, nella pagina del sito *internet* di pubblicazione dell'estratto, così come nelle restanti pagine, non dovranno essere riportati messaggi che si pongano in contrasto con il contenuto dell'estratto o che comunque tendano ad attenuarne la portata e il significato.

Ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 2, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 4, e dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dello stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del parere stesso.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

L'estratto del provvedimento è altresì pubblicato, entro venti giorni dalla comunicazione della sua adozione, in apposita sezione del sito *internet* istituzionale dell'Autorità.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

CV263 – SICILY BY CAR-SPESE GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE

Allegato al provvedimento n. 31662

Allegato al provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 5 agosto 2025 in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie ex articolo 37-bis del Codice del consumo.

La Società Sicily by Car S.p.A.

La clausola oggetto di istruttoria, come contestata nel provvedimento di avvio del procedimento, è contenuta nel documento contrattuale denominato "Condizioni Generali di Contratto", predisposto unilateralmente dal Professionista per la disciplina dell'attività di autonoleggio a breve termine senza conducente e rinvenibili sul sito internet aziendale <https://www.sicilybycar.it/>.

Nello specifico, costituisce oggetto di valutazione, limitatamente ai rapporti contrattuali tra il Professionista e i consumatori, la clausola di seguito trascritta, come verificata d'ufficio il 10 luglio 2024.

A) TERMINI E CONDIZIONI:

2. OBBLIGHI E FACOLTÀ DEL CLIENTE – 2.2 «Il Cliente si obbliga: [...] e) a procedere al pagamento di qualsiasi contravvenzione e/o pedaggi autostradali e/o biglietti di parcheggio in cui incorrerà durante il noleggio e a versare al Locatore, in caso di omesso tempestivo pagamento il corrispettivo (€ 50,00 più iva) per servizi aggiuntivi relativi alle multe, pedaggi, parcheggi e ogni sanzione o addebito comminati da autorità, enti, concessionari in relazione alla circolazione del veicolo; [...]».

La stessa clausola risulta riprodotta anche nel documento informativo denominato "Informazioni Generali di Noleggio", depositato dalla stessa società.

B) INFORMAZIONI GENERALI DI NOLEGGIO:

- MULTE E MANCATI PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI «Saranno notificate al cliente tutte le contravvenzioni e infrazioni al Codice della Strada nonché i mancati pagamenti dei pedaggi autostradali e/o ticket parcheggi occorsi durante il periodo di noleggio. Inoltre, al cliente verrà richiesto il pagamento del corrispettivo di € 50,00 + IVA per servizi aggiuntivi relativi alle multe, pedaggi, parcheggi e ogni sanzione o addebito comminati da autorità, enti, concessionari in relazione alla circolazione del veicolo tale corrispettivo verrà pagato con addebito su carta di credito.».

La clausola complessivamente contestata, nella formulazione di cui sopra, presente già a partire dal 1° settembre 2022, è rimasta in vigore fino al 25 ottobre 2024, data di eliminazione dalla documentazione contrattuale, in esecuzione dei capi provvisoriamente esecutivi della sentenza del Tribunale di Bolzano del 17 giugno 2024, n. 3485, nell'ambito della class action promossa da Movimento Consumatori.

[OMISSIS]

il 23 luglio 2024 è stato avviato il presente procedimento CV/263 Sicily by Car- Spese Gestione Pratiche Amministrative, nei confronti della società Sicily by Car S.p.A.

[OMISSIS]

RITENUTO, sulla base delle considerazioni suesposte, che la clausola descritta al punto II, sub lettere A) e B) del presente provvedimento è vessatoria ai sensi dell'articolo 33 comma 1 del Codice del consumo in quanto tale da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto;

[OMISSIS]

DELIBERA

a) che la clausola descritta al punto II, sub lettere A), B), del presente provvedimento è vessatoria, ai sensi dell'articolo 33, del Codice del consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;

[OMISSIS]

L'Autorità ha disposto la pubblicazione del presente estratto del provvedimento ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 2, del Codice del consumo.

(Delibera adottata nell'adunanza del 5 agosto 2025 e disponibile sul sito www.agcm.it)